

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2154

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori EUFEMI e IERVOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2003

—————

Norme integrative e modificative della legge 29 gennaio 1994,
n. 87, riguardante il computo dell’indennità integrativa
speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici
dipendenti

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 11

ONOREVOLI SENATORI. - I motivi che hanno indotto a presentare questo disegno di legge sono individuabili in una sede d'elementi, fatti, circostanze e valutazioni, anche giuridiche, sinteticamente elencate di seguito:

a) l'XI Commissione parlamentare permanente della Camera dei deputati (Lavoro pubblico e privato), nella seduta del 13 gennaio 1994, al termine dei suoi lavori approvò in sede legislativa un ordine del giorno, presentato dai deputati Bolognesi ed Innocenti, che impegnava il Governo a trovare una soluzione normativa ed economica «per il calcolo dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita dei pubblici dipendenti, non solo nei dieci anni pregressi, oltre i quali vi sarebbe una presunta prescrizione, ma anche anteriormente a tale decennio». Tale ordine del giorno veniva approvato dalla Commissione suindicata, dopo che il sottosegretario al Tesoro, onorevole De Paoli, aveva dichiarato - a nome del Governo d'allora - d'accettarlo, sia pure come raccomandazione;

b) la sentenza n. 243 della Corte costituzionale emanata il 5 maggio 1993, nel sottolineare che la legislazione vigente prevedeva per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato nonché per i dipendenti degli enti locali il calcolo dell'intera indennità integrativa speciale nel computo del premio di fine-servizio, poneva in risalto che da tale beneficio e dal relativo diritto erano esclusi gli impiegati delle varie amministrazioni dello Stato e delle Aziende autonome nonché i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato e degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70;

c) con la sentenza n. 220 dell'11 febbraio 1988 la stessa Corte costituzionale, rilevando l'eterogeneità della disciplina normativa sull'indennità di buonuscita o sul pre-

mio di fine-servizio, con riferimento anche alla valutazione ovvero all'esclusione nel relativo calcolo dell'indennità integrativa speciale, ha auspicato come «ormai indilazionabile un intervento legislativo», per «riconduurre verso una disciplina omogenea» i vari «trattamenti di quiescenza nell'ambito dell'impiego pubblico» ed eliminare le esistenti sperequazioni sostanziali danneggianti le diverse categorie di lavoratori. La presenza di tali sperequazioni, se per ipotesi queste venissero «ancora mantenute», imporrebbe alla giurisdizione costituzionale di sancire l'«illegittimità della normazione complessiva»;

d) proprio la predetta sentenza della Consulta, che ha posto in rilievo dotte censure d'illegittimità, ha indotto vari parlamentari ad elaborare e presentare proposte di legge dirette a realizzare una disciplina normativa, che inserisse l'indennità integrativa speciale nella determinazione del *quantum* dell'indennità di buonuscita ovvero del premio di fine-rapporto lavorativo. Ciò ha condotto il Governo ad esprimere parere favorevole sulle iniziative assunte ed a richiederne, quindi un coordinamento che consentisse di pervenire ad un testo unificato. Questo, esaminato, emendato, integrato e poi approvato in sede legislativa dalle competenti Commissioni d'entrambi i rami del Parlamento, si è trasformato in quella legge 29 gennaio 1994, n. 87, la cui applicazione ha però provocato, nelle varie amministrazioni interessate, rilevanti perplessità interpretative soprattutto in ordine alle norme contenute nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 (riguardanti i dipendenti dei Ministeri nonché delle altre amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'ente Ferrovie dello Stato), quanto alle modalità per il calcolo -

in sede di liquidazione della buonuscita - del 60 per cento dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324;

e) dalle varie sentenze, emanate dalla Magistratura ordinaria (per i ricorsi dei lavoratori non dipendenti dai ministeri) e dalla magistratura amministrativa (per quelli dei lavoratori in servizio nei Ministeri) a seguito delle impugnative prodotte dagli interessati avverso i provvedimenti di liquidazione o ri-liquidazione dell'indennità di buonuscita, secondo la citata legge n. 87 del 1994, emerge che la maggior parte delle decisioni adottate dai magistrati ordinari ha accolto i ricorsi prodotti, sostenendo che il calcolo dell'indennità di buonuscita debba essere effettuato valutando per intero il 60 per cento dell'indennità integrativa speciale. In altri termini, ci si è attenuti al testo letterale delle norme di cui alla citata lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge n. 87 del 1994. Al contrario, la gran parte delle sentenze giurisdizionali amministrative hanno dato torto ai ricorrenti, ritenendo che il 60 per cento dell'indennità integrativa speciale debba porsi - insieme all'ammontare dello stipendio in godimento all'atto del collocamento a riposo - come elemento di base del calcolo da effettuarsi per determinare l'ammontare della liquidazione della buonuscita spettante al lavoratore, applicando pertanto su di esso l'aliquota dell'80 per cento ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come se nella citata lettera b) fosse indicata «l'aliquota del 48 per cento» (derivante dall'applicazione dell'80 per cento sul 60 per cento, indicato dal legislatore nelle citate norme). Appare urgente, quindi, eliminare tali contrasti tra giudicati e particolarmente fra due «scuole di pensiero» della Magistratura, fenomeno che alla fine danneggia tutti i cittadini interessati che abbiano reclamato l'applicazione integrale dei benefici previsti dal legislatore.

Da quanto sopra emerge con grande precisione che lo stesso Parlamento, proprio quando approvava la legge n. 87 del 1994, con quell'ordine del giorno poneva in risalto l'inadeguatezza di una risposta-tampone come quella fornita dal provvedimento legislativo alle molte e giuste aspettative dei pensionati statali, rimaste quindi per gran parte insoddisfatte. Inoltre il Parlamento aveva impegnato il Governo a presentare «quanto prima» un disegno di legge per affrontare - fra l'altro - il problema di come rendere operativo l'inserimento dell'indennità integrativa speciale nella liquidazione della buonuscita anche al personale delle amministrazioni statali od universitarie o degli enti di ricerca e sperimentazione nonché delle Aziende autonome e degli enti pubblici istituzionali, che risulti cessato dal servizio prima dei dieci anni pregressi (anteriormente al 1984), formulando peraltro nell'ordine del giorno dubbi sull'applicabilità, nella fattispecie, dei termini di prescrizione (definita, questa, nell'ordine del giorno medesimo una «presunta prescrizione»).

1. *Il problema della decorrenza del beneficio: una sentenza della Corte costituzionale.*

In merito, indipendentemente dal valutare se si fosse rivelato veramente indispensabile applicare nel caso concreto - allo scopo d'individuare, attraverso la definizione d'un arco temporale, i pensionati da includere tra i soggetti destinatari della nuova legge - il termine decennale stabilito dal codice civile per la normale prescrizione, la data retroattiva del 1° dicembre 1984 stabilito dall'articolo 3 della legge n. 87 del 1994 risulta individuata e fissata secondo una scelta giuridicamente non valida e - quel che è peggio - sottoposta a pressioni economiche del momento. Infatti il riferimento al 1° dicembre 1984, quale termine iniziale dei dieci anni pregressi, si spiega solamente con la scelta di diritto positivo operata dalla legge n. 87 del 1994, ossia col volersi riferire alla data

del 1° dicembre 1994 da cui la legge ha potuto iniziare ad essere attuata operativamente. Ciò è confermato dal fatto che, essendo essa entrata in vigore il 6 febbraio 1994 - ossia (come stabilisce l'articolo 7) il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica -, a rigore l'inizio del termine decennale avrebbe dovuto essere fissato non già al 1° dicembre 1984, bensì al 6 febbraio 1984.

In realtà l'errore compiuto nella determinazione di quel termine è costituito dal fatto che il legislatore non avrebbe dovuto riferirsi affatto alla nuova normativa in corso d'approvazione e, perciò, né alla data d'applicabilità delle relative disposizioni né a quella dell'entrata in vigore della legge, bensì solamente alla decisione della Corte costituzionale n. 220 del 1988: è tale decisione l'elemento determinante, anzi il presupposto sulla base del quale sono state assunte dal Governo d'allora e dal Parlamento le iniziative necessarie per effettuare un idoneo «intervento legislativo» che appariva «ormai indilazionabile». Pertanto, stando alla sentenza, l'inizio del termine dei dieci anni pregressi (idoneo ad individuare il novero dei pensionati destinatari dei benefici previsti dalla nuova normativa) avrebbe dovuto correttamente esser fissato individuando la data dell'11 febbraio 1978 quale inizio del decennio.

Così modificando il testo del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 87 del 1994 e sostituendo la data in esso indicata con quella dell'11 febbraio 1978, sarà concretamente attuato quell'ordine del giorno rimasto sepolto nella cronaca parlamentare. Tutto ciò senza tradire il riferimento legislativo ai dieci anni pregressi, ma ampliando equamente di sei anni (dal febbraio 1978 al novembre 1984) il periodo idoneo ad individuare i soggetti aventi titolo ai predetti benefici.

2. *Il quantum dell'indennità integrativa speciale.*

A) Il dettato legislativo ed i contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Il problema della determinazione precisa del *quantum* dell'indennità integrativa speciale da prendere in considerazione nel calcolo della buonuscita, peraltro circoscritta al solo personale indicato nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 87 del 1994, deve essere invece risolto attenendosi al testo letterale delle disposizioni normative ivi contemplate: «una quota pari al 60 per cento». Si ritiene che debba essere quindi esclusa la possibilità di contrarre tale quota al 48 per cento, in conseguenza dell'estensione all'indennità integrativa speciale dell'aliquota di calcolo dell'80 per cento, prevista peraltro dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, solo per la valutazione dello stipendio ovvero d'altri assegni aventi tale natura.

Comunque molti giudici - specialmente quelli della Magistratura ordinaria -, esaminando i ricorsi degli interessati contro i provvedimenti adottati dalle pubbliche amministrazioni, hanno espressamente osservato che il legislatore in quell'articolo 2 della legge n. 87 del 1994 ha stabilito per il personale l'obbligo di versare il contributo previdenziale, da applicare alla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 (60 per cento del suo ammontare). Si configura in tal modo una situazione «davvero anomala» (Tribunale civile di Roma - sezione Lavoro, I grado -, sentenza 27 settembre 2000), per la quale i lavoratori «pagherebbero un contributo calcolato su una certa somma, per poi vedersi prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'emolumento» (indennità di buonuscita), «per la corresponsione del quale hanno versato i contributi stessi, solamente una parte dell'imponibile (vale a dire l'80 per cento di quel 60 per cento)», ossia il 48 per cento. In-

fatti la determinazione d'aliquote diverse, effettuata tra le categorie di lavoratori indicate rispettivamente nelle lettere *a*) (30 per cento) e *b*) (60 per cento) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 87 del 1994, si spiega con la necessità sia di ricostituire un equilibrio tra i vari gruppi di dipendenti (tanto più che per i parastatali, ad esempio, la liquidazione della buonuscita - quanto allo stipendio - è commisurata non già all'80 per cento, bensì al 100 per cento del medesimo), sia di non determinare ulteriori sperequazioni nell'applicazione dei nuovi benefici.

Del resto, tutto ciò s'inquadra nella necessità di realizzare un fondamentale principio equitativo, sostenuto nelle citate sentenze della Corte costituzionale, concedendo agli statali e ai dipendenti di università, enti di ricerca, aziende autonome e dipendenti parastatali quanto era stato riconosciuto e già attribuito ai dipendenti iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) (lavoratori della Sanità e degli enti locali), ossia consentire la valutazione dell'ammontare dell'indennità integrativa speciale nella liquidazione della buonuscita.

B) Un esempio pratico.

Ora, tenendo conto dell'obiettivo primario stabilito dalla legge n. 87 del 1994 (il riequilibrio delle varie posizioni previdenziali, esistenti nell'ambito delle varie categorie di dipendenti in termini di liquidazione della buonuscita), l'abbassamento dell'aliquota dal 60 per cento (articolo 1, primo comma, lettera *b*)) al 48 per cento farebbe certamente venirci meno quel fondamentale obiettivo, consentendo nuovamente l'insorgere d'altre assurde ed arbitrarie sperequazioni che, in quanto tali, non trovano giustificazione. A comprova di ciò appare necessario ricorrere ad un esempio pratico di liquidazione della buonuscita, riferito a due soggetti diversi di categorie di pensionati: uno appartenente alla categoria dei dipendenti di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 1 (ad esempio: un

parastatale), l'altro appartenente alle categorie di cui alla lettera *b*) (ad esempio: un lavoratore delle Ferrovie dello Stato). Allo scopo di rendere omogenei i due dati da valutare (stipendio ed indennità integrativa speciale, mensilmente corrisposti ai due lavoratori), appare preliminarmente necessario stabilire il rispettivo rapporto percentuale. Ora, poiché il *quantum* dell'indennità integrativa speciale non è identico per tutti i lavoratori in servizio od in quiescenza, ma varia sulla base di una serie d'elementi tra cui principale risulta l'ammontare dello stipendio o della pensione, è indispensabile riferirsi statisticamente alla media di tale ammontare, media da determinare in rapporto al *quantum* degli stipendi mensili ed ai vari dati statistici. Il risultato configura un'indennità integrativa speciale pari al 70 per cento rispetto allo stipendio. Pertanto, ipotizzando teoricamente uno stipendio mensile di euro 1.000, si ricavano i seguenti importi: l'emolumento complessivo mensile è di euro 1.700 di cui euro 1.000 per lo stipendio ed euro 700 per l'indennità integrativa speciale, dati validi per il parastatale come per il ferroviere. Se, ai fini della liquidazione, in ipotesi l'emolumento complessivo dovesse essere valutato interamente (100 per cento) per determinare il *quantum* della buonuscita, naturalmente l'importo di euro 1.700 mensili risulterebbe valido nei confronti d'entrambi i lavoratori. Esso andrebbe quindi moltiplicato per il numero dei mesi, pari al numero totale degli anni da considerare utili ai fini della buonuscita stessa.

Ma, com'è ben noto, purtroppo la disciplina legislativa e regolamentare sulla buonuscita non contempla fattispecie simili a quella teorica dell'esempio. Invero, nei fatti questa disciplina è applicata con modalità completamente differenti di calcolo per gli ex-dipendenti del parastato e per gli ex-lavoratori delle amministrazioni statali od universitarie o degli enti di ricerca e sperimentazione, delle aziende autonome e delle Ferro-

vie dello Stato. Necessita, quindi, sviluppare due diverse fattispecie:

a) l'una, riferita al parastatale, in cui la buonuscita va liquidata calcolando al 100 per cento l'ammontare dello stipendio percepito dal lavoratore all'atto del pensionamento, e calcolando invece al 30 per cento l'ammontare dell'indennità integrativa speciale. Pertanto, sulla base dei dati numerici sopra formulati, l'operazione necessaria per individuare la complessiva retribuzione mensile, da prendere come base ai fini della determinazione della buonuscita, deriva dai seguenti dati: il primo (euro 1.000) è costituito dallo stipendio mensile, da valutare - come già detto - nella misura del 100 per cento; il secondo (euro 210) corrisponde all'aliquota del 30 per cento, applicata su euro 700 spettanti al lavoratore come indennità integrativa speciale. Da quanto sopra deriva che il complessivo emolumento mensile, da inserire nel calcolo per l'individuazione del *quantum* della buonuscita, ascende ad euro 1.210. Tale importo va moltiplicato per il numero dei mesi pari al numero totale degli anni considerati utili ai fini della liquidazione della buonuscita;

b) l'altra, riferita al ferroviere, in cui la liquidazione della buonuscita va invece effettuata calcolando non al 100 per cento, bensì all'80 per cento l'ammontare dello stipendio ed applicando l'aliquota del 60 per cento sull'ammontare dell'indennità integrativa speciale. Pertanto in questo caso i dati da utilizzare per individuare il *quantum* complessivo della retribuzione mensile, da prendere come base per liquidare la buonuscita, sono i seguenti: il primo (euro 800) deriva dall'aliquota dell'80 per cento applicata sull'ammontare dello stipendio mensile di euro 1.000, percepito dal dipendente delle Ferrovie dello Stato all'atto del suo collocamento a riposo; il secondo (euro 420) deriva dall'applicazione dell'aliquota del 60 per cento su euro 700, corrisposte al dipendente ferroviario a titolo d'indennità integrativa speciale. La somma dei due dati sopraindicati

consente di stabilire che il complessivo emolumento mensile ascende ad euro 1.220, importo da moltiplicare per il numero dei mesi pari al numero totale degli anni considerati utili ai fini della liquidazione della buonuscita.

Il predetto importo di euro 1.220 mensili, riguardante il ferroviere, coincide sostanzialmente con quello di euro 1.210, relativo al parastatale.

C) Segue: la sperequazione effettiva.

L'esempio riportato prospetta idealmente l'equilibrio effettivo, voluto dal legislatore. Tuttavia ciò ha per presupposto l'applicazione, nei calcoli effettuati, delle percentuali fissate dal legislatore nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 87 del 1994: rispettivamente il 30 per cento ed il 60 per cento dell'indennità integrativa speciale, in maniera da rispettare quindi il reciproco rapporto tra queste due aliquote, onde la prima aliquota risulta pari al 50 per cento della seconda. Di conseguenza, modificando tali aliquote ed il loro rapporto reciproco, è impossibile ottenere risultati conformi ai principi ispiratori della legge.

Ciò emerge in modo chiaro dalla valutazione dell'ammontare dell'indennità integrativa speciale effettuata - ad esempio - per il personale delle Ferrovie dello Stato e, ovviamente, per tutte le altre categorie di dipendenti di cui alla più volte citata lettera b) sulla base di un'aliquota non del 50 per cento (come fatto finora nell'esempio), bensì del 48 per cento, aliquota derivante dall'applicazione errata dell'80 per cento sul 60 per cento. Applicando in tal modo restrittivo le predette aliquote, verrebbero meno sia il predetto equilibrio, sia una vera perequazione tra le varie categorie di dipendenti di cui alle lettere a) e b), contro ogni rispetto della *ratio* della legge n. 87 del 1994. Infatti, utilizzando il predetto metodo restrittivo di calcolo nell'esempio di cui sopra, per il ferroviere l'ammontare complessivo dell'emo-

lumento mensile sarebbe costituito da due voci:

a) euro 800 a titolo di stipendio, pari all'80 per cento dell'importo mensile di euro 1.000;

b) euro 336 derivanti dall'applicazione erronea dell'aliquota del 48 per cento (anzichè di quella giusta del 60 per cento, indicata nella lettera b) dell'articolo 1 cit.) su euro 700, corrisposte al ferroviere medesimo quale indennità integrativa speciale.

Pertanto in questo caso il dato complessivo mensile, da prendere come base per il calcolo della buonuscita, ammonterebbe ad euro 1.136 e non più - come sopra esposto ad euro 1.220: una differenza di euro 84 in meno che, moltiplicata per 40 mensilità (nel caso d'un dipendente che nel servizio vanta un'anzianità complessiva di 40 anni per la buonuscita), assommerebbe ad euro 3.360, importo che individuerrebbe la differenza in meno tra l'ammontare della buonuscita calcolato con l'una o con l'altra modalità. Invece, ad un parastatale avente la medesima anzianità sarebbe liquidata una buonuscita più elevata e precisamente di euro 8.400: infatti il complessivo emolumento mensile di euro 1.210 (sopra individuato per il lavoratore parastatale), moltiplicato per 40 mensilità, consente di fissare nell'importo sopraindicato il *quantum* della buonuscita. Nell'esempio dato, il dipendente parastatale conseguirebbe sulla buonuscita una differenza del 6,5 per cento in più rispetto a quella del ferroviere (differenza tra euro 48.400 ed euro 45.440 = euro 2.960).

Restringere al 48 per cento la predetta aliquota, fissata dal legislatore al 60 per cento, appare dunque giuridicamente infondato e quindi illegittimo nonché manifestamente erroneo ed arbitrario, in quanto contrasta palesemente - fra l'altro - con le stesse finalità della legge n. 87 del 1994 e che sostanzialmente ne costituiscono la ragion d'essere.

3. *La ratio del progetto di legge e la sua struttura.*

Sugli elementi e sulle valutazioni sopra esposti si fonda il presente disegno di legge, che si ha l'onore di sottoporre all'esame del Parlamento. Essa intanto vuole attuare concretamente e sostanzialmente il richiamato ordine del giorno, approvato il 13 gennaio 1994 durante l'esame del provvedimento che sarebbe poi divenuto la legge n. 87 del 1994; vuole inoltre arrecarvi importanti modifiche ed integrazioni soprattutto affinché siano eliminati dubbi interpretativi su alcune disposizioni del comma 1 dell'articolo 1; intende altresì ampliare il periodo decennale determinato per l'individuazione delle varie categorie di lavoratori cessati dal servizio ed aventi titolo alla valutazione dell'indennità integrativa speciale, in sede di liquidazione della buonuscita.

Lo schema di provvedimento predisposto è strutturato in sette articoli.

Nell'articolo 1 sono state inserite norme che, senza modificare la lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge n. 87 del 1994, stabiliscono con precisione le modalità per effettuare il calcolo che determini l'ammontare della liquidazione della buonuscita, operato - quanto all'ammontare dell'indennità integrativa speciale per le categorie di dipendenti di cui alla suindicata lettera b) - sulla base dell'aliquota del 60 per cento. Tale previsione eliminerebbe perplessità e dubbi interpretativi sull'applicabilità dell'aliquota dell'80 per cento (riferita - com'è noto - alla voce «stipendio») anche all'indennità integrativa speciale anzidetta: ciò, secondo alcune tesi, era stato ritenuto necessario in quanto quest'indennità avrebbe dovuto essere inserita nel dato di base, da prendere in considerazione per calcolare la buonuscita. Le nuove disposizioni farebbero inoltre venir meno il nutrito contenzioso esistente e metterebbero ordine, una volta per tutte, nel merito di sentenze giurisdizionali ispirate in materia ad orientamenti opposti ed evidente-

mente non riferibili a «certezza del diritto» per la collettività.

L'articolo 2, nel voler attuare finalmente la precisa volontà parlamentare espressa dall'ordine del giorno citato, estende l'applicabilità della disciplina normativa di cui alla legge n. 87 del 1994 anche nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio prima del 1° dicembre 1984; perciò prevede che tra i destinatari di tale disciplina siano compresi i lavoratori per i quali la risoluzione del rapporto lavorativo è avvenuta nel periodo intercorrente tra l'11 febbraio 1978 ed il 30 novembre 1984. Per individuare la data iniziale del periodo pregresso di dieci anni, si fa esplicito riferimento non alla data di cui all'articolo 3 della citata legge, bensì alla data della sentenza della Corte costituzionale n. 220, emessa l'11 febbraio 1988 e *ratio* autentica nonché primaria della legge in questione.

Pertanto l'articolo 2, apporta indispensabili modifiche alle date indicate nei commi 1 e 3 dell'articolo 2 della legge n. 87 del 1994 nonché altre modifiche al comma 1 di questo, prevedendo che il recupero del contributo a carico del lavoratore avvenga in 76 rate (anziché 48) con decorrenza dal 1° luglio 2003.

L'articolo 3 precisa - eliminando dubbi e perplessità, sorti nell'applicazione della legge n. 87 del 1994 - che debbono considerarsi non ancora giuridicamente definiti i rapporti attinenti alla liquidazione della buonuscita, relativi anche alle posizioni dei dipendenti che agli enti previdenziali competenti abbiano a suo tempo inoltrato istanze o reclami sotto forma d'opposizione, per ottenere il riesame o la revisione dei provvedimenti che li riguardavano, e che non abbiano ottenuto la riliquidazione della buonuscita. L'ipotesi normativa prevista comprende il caso di soggetti interessati che, dopo aver prodotto le menzionate istanze od i reclami, non abbiano assunto iniziative ulteriori per interrompere i termini prescrittivi. Ovviamente questa fattispecie investe i dipendenti

(od i loro aventi causa) che non abbiano adito gli organi giurisdizionali, al fine di stabilire il diritto dei lavoratori medesimi a fruire dei benefici previsti sia dalla legge n. 87 del 1994, sia dal presente disegno di legge. È facile comprendere che la fattispecie anzidetta investe i lavoratori, per i quali, la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta prima dell'11 febbraio 1978.

L'articolo 4 sancisce il preciso onere, per i destinatari della nuova normazione, di produrre istanza all'ente erogatore entro un termine perentorio, che viene fissato in duecentosettanta giorni (pari a nove mesi) dalla data d'entrata in vigore del presente provvedimento legislativo. Tale domanda dovrà essere presentata - viene precisato nel medesimo articolo - anche da quanti si siano trovati nella situazione di cui all'articolo 3. La medesima domanda dovrà essere presentata anche da eventuali dipendenti che per motivi vari (infermità, carenza d'informazioni tempestive, temporanea assenza dal territorio nazionale eccetera) non siano stati in grado, pur avendone titolo, di presentare entro il 30 settembre 1994 la domanda di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 87 del 1994.

L'articolo 5 riporta le disposizioni sull'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente provvedimento legislativo. Peraltro le norme sul contributo previdenziale posto a carico dei dipendenti, che dovrà gravare sull'ammontare dell'indennità integrativa speciale per tutto il periodo intercorrente dall'11 febbraio 1978 al 30 novembre 1984 (ben sei anni e nove mesi), determineranno nel bilancio dello Stato un'entrata certamente suscettibile di ridurre l'onere finanziario che lo Stato medesimo dovrà affrontare. Tuttavia, indipendentemente da quanto sopra osservato e sulla base di quanto previsto nell'articolo 6 della legge n. 87 del 1994, si è ritenuto di seguire un criterio rigoroso nella determinazione dell'ammontare del predetto onere finanziario, tenendo comunque presente che i beneficiari d'alcune delle nuove norme

sono dipendenti pensionatisi prima del 1984 e, precisamente, dal febbraio 1978 in poi, vale a dire in un periodo di tempo individuabile retroagendo di ben diciassette anni fino a ventidue anni (parecchi tra i destinatari potenziali delle norme proposte sono morti, e non tutti hanno lasciato eredi od aventi causa: si tratta almeno di rendere finalmente giustizia a quanti sono rimasti in vita). Si è ritenuto, quindi, di procedere sulla base dei dati acquisiti nonché dell'ammontare complessivo dell'onere finanziario indicato dal citato articolo 6 della legge n. 87 del 1994: un onere complessivo di euro 2.800.000.000, compresi euro 500.000 decorrenti dal 1999. Poichè tale cifra si riferisce ad un periodo complessivo di dieci anni (dal dicembre 1984 al novembre 1994), la spesa media per anno ascende ad euro 280.000.000. È stato così possibile stabilire equamente e congruentemente l'ammontare della spesa annuale in euro 210.000.000, considerando - fra l'altro - che alcuni benefici riguardano dipendenti cessati dal servizio tra il 1978 ed il 1984; moltiplicando tale dato per 7 anni, si ricava una spesa complessiva di euro 1.500.000.000, cui vanno aggiunti per l'anno 2006 (quale spesa annuale a regime) euro 100.000.000 per l'onere derivante dall'incremento del 12 per cento nella valutazione dell'indennità integrativa speciale (differenza tra il 60 per cento ed il 48 per cento), circoscritta peraltro ai soli lavoratori di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1 della legge n. 87 del 1994 (è da precisare che i 100 milioni di euro, di cui sopra, sono stati inseriti anche nel calcolo che ha portato ad individuare l'onere del complessivo miliardo e mezzo d'euro). La spesa complessiva da affrontare ascenderebbe perciò ad euro 1.600.000.000, di cui euro 1.000.000.000 per l'anno 2003, euro 500.000.000 per il 2004 ed euro 100.000.000 per l'anno 2005. Il secondo periodo dell'articolo 5 stabilisce che la copertura di tali oneri avverrà mediante riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'ultimo articolo del provvedimento legislativo (articolo 6) stabilisce la data d'entrata in vigore della nuova legge, fissandola al giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Conclusioni.

Si ritiene che il presente disegno di legge, così come formulata, non ingeneri dubbi né perplessità d'alcun genere nei Colleghi chiamati ad esaminarla. Ciò alla luce delle motivazioni ampiamente illustrate e degli obiettivi che con queste norme s'intende perseguire:

- attuare concretamente l'ordine del giorno tante volte richiamato;
- eliminare dubbi e perplessità interpretative sul calcolo del *quantum* dell'indennità integrativa speciale riguardante i dipendenti indicati nella lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1 della legge n. 87 del 1994, recuperando tra le diverse categorie di dipendenti quell'equilibrio e quella perequazione che, voluti dalla legge e finora non attuati, costituiscono la finalità principale della citata legge.

Nell'esprimere dunque la certezza che l'iniziativa assunta registrerà la Vostra convinta adesione ed il Vostro incondizionato appoggio, s'auspica che sul presente disegno di legge si registri l'adesione anche dell'attuale Governo, dato che nel 1994 il Governo stesso - inteso come autorità costituzionale - accettò quell'ordine del giorno votato dal Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Determinazione dell'ammontare
dell'indennità di buonuscita
per i dipendenti pubblici)*

1. La determinazione dell'ammontare dell'indennità di buonuscita o d'analoghi trattamenti di fine-servizio, da attribuire ai dipendenti di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, deve essere effettuata con riferimento alla base contributiva, propria di ciascun lavoratore avente titolo a tale indennità, costituita dai seguenti elementi:

a) 80 per cento dello stipendio, paga o retribuzioni annue nonché degli altri assegni od elementi retributivi considerati utili;

b) 60 per cento dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

2. Per il calcolo dell'indennità di buonuscita, un dodicesimo degli emolumenti annui indicati nelle lettere *a)* e *b)* del primo comma, valutati nel limite delle percentuali in esse indicate e con riferimento specifico a quelli in godimento alla data dell'avvenuta cessazione dal servizio del dipendente, è moltiplicato per il numero dei mesi determinati in misura pari al numero totale degli anni considerati utili per la liquidazione di tale indennità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.

Art. 2.

*(Interventi normativi di
coordinamento tecnico)*

1. All'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «1° dicembre 1984» sono sostituite dalle seguenti: «11 febbraio 1978»; al secondo periodo le parole «in quarantotto rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «in settantasei rate mensili»; parimenti le parole «a decorrere dal 1° dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2003»;

b) al comma 3, le parole «periodo dal 1° dicembre 1984 al 30 novembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dall'11 febbraio 1978 al 30 novembre 1994».

Art. 3.

*(Ambito applicativo dei benefici di cui alla
presente legge ed alla legge 29 gennaio
1994, n. 87)*

1. I benefici di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, e successive modificazioni, si estendono anche ai dipendenti per i quali non siano ancora giuridicamente definiti i rapporti attinenti alle liquidazioni dell'indennità di buonuscita o d'analogo trattamento.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 i dipendenti che, pur non avendo prodotto ricorso agli organi giurisdizionali, avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti, abbiano prodotto opposizione, mediante la presentazione di istanze o reclami per la revisione od il riesame dei provvedimenti stessi, agli enti che hanno competenza gestionale sulla materia previdenziale riguardante il rapporto di lavoro del personale indicato nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87. La presente disposizione è applicabile

anche agli ex-dipendenti o ai loro superstiti che, dopo aver prodotto tali istanze o reclami, non abbiano poi assunto ulteriori iniziative per evitare il decorso dei termini di prescrizione.

Art. 4.

(Domanda degli interessati)

1. L'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 al personale che sia cessato dal servizio prima del 1° dicembre 1984, avviene a seguito di domanda dell'interessato o dei superstiti.

2. Per l'attribuzione dell'indennità di buonuscita, istanza analoga a quella di cui al primo comma deve esser prodotta dal personale interessato o dai superstiti che, avendo titolo all'applicazione dei benefici previsti dalla legge 29 gennaio 1994, n. 87, si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché da quanti, pur essendo compresi tra i destinatari della citata legge 29 gennaio 1994, n. 87, non abbiano comunque presentato la prevista domanda entro il 30 settembre 1994.

3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 sono prodotte all'ente erogatore su apposito modulo entro il termine perentorio di 270 giorni, decorrenti dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

4. L'attribuzione dei benefici previsti dalla presente legge è effettuata:

a) entro il 31 dicembre 2004 per quanti sono cessati dal servizio negli anni 1978, 1979, 1980 e 1981;

b) entro il 31 dicembre 2005 per quanti sono cessati dal servizio negli anni 1982, 1983 e 1984.

Art. 5.

(Onere finanziario)

1. L'onere finanziario complessivo, derivante dall'attuazione della presente legge, è valutato in un miliardo di euro per l'anno 2003, in 500 milioni di euro per l'anno 2004, in 100 milioni di euro per l'anno 2005. Alla copertura dei relativi oneri per gli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

